

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERTICARO

Modifica degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare

Presentata il 25 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il titolo IV della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare disciplina e sanziona penalmente la discarica in mare da navi italiane e straniere, di idrocarburi, miscele di idrocarburi e altre sostanze nocive per l'ambiente marino indicate nella tabella allegata alla stessa legge.

Sostanzialmente viene posto un divieto assoluto per le navi italiane dovunque esse si trovino, mentre per le navi straniere si limita tale divieto alla discarica in acque marittime interne e nel mare territoriale conformemente ai principi di diritto internazionale in tema di sovranità statale.

La materia risulta parzialmente innovata con l'entrata in vigore, avvenuta il 2 ottobre 1983, della Convenzione internazio-

nale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol '73), ratificata in base alla legge n. 438 del 1982, la quale non pone più il divieto assoluto dello scarico in mare di sostanze nocive, ove siano rispettate le procedure e le modalità tecniche di depurazione, previste dall'annesso II alla Convenzione *de qua*.

L'esistenza delle due normative, causando un'evidente disparità di trattamento fra navi nazionali e straniere, determina l'insorgere di contrasti interpretativi che sfociano a loro volta in un fitto contenzioso sia civile che penale. Al riguardo, è emersa una costante linea giurisprudenziale per la quale, in ossequio al principio della successione delle leggi penali, nel tempo, contenuto nell'articolo 2 del codice penale, risulta sanzionato l'omesso rispetto delle

modalità di discarica (di difficilissimo accertamento e praticamente impossibile da provare) mentre il fatto in se stesso della discarica non viene considerato reato.

Di recente è stata investita anche la Corte di giustizia delle Comunità europee la quale, — con sentenza del 14 luglio 1994, pur riconoscendo che « gli articoli 3, lettera f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 e 130 R del Trattato CEE ed il regolamento (CEE) n. 4055/86, del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi, non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti a tutte le navi, senza alcuna distinzione di bandiera, lo scarico di sostanze chimiche nocive nelle sue acque territoriali e nelle sue acque interne e che essa imponga lo stesso divieto in altri mari alle sole navi battenti bandiera nazionale e infine, a che, in caso di violazione, essa punisca, con la sospensione del titolo professionale, i capitani di navi, cittadini di tale Stato », — nella motivazione riconosce all'imputato, « dato che la nave che egli comandò esegue consegne a destinazione di altri Stati membri » ... il diritto di ... « far valere nei confronti dell'Italia un'asserita violazione della libertà di prestazioni dei servizi di trasporto

marittimi riconosciuta dal diritto comunitario » [regolamento (CEE) n. 4055/86].

La norma determina quindi una situazione assurda, priva di qualsiasi fondamento logico e pratico a danno del solo armamento italiano che peraltro detiene solo il 2-3 per cento del traffico marittimo nel Mediterraneo.

A ciò deve aggiungersi che le navi italiane, a similitudine di quelle straniere, sono costrette ad avere a bordo le apparecchiature previste dalla Marpol per la depurazione delle acque reflue di bordo che di fatto non possono utilizzare.

Nelle passate legislature il Governo ha cercato di mettere riparo a questa situazione presentando i disegni di legge n. 2579 (IX legislatura), n. 2473 (X legislatura), mentre una similare iniziativa legislativa (disegno di legge n. 2419) è stata presentata nella X legislatura dai deputati Grippo ed altri.

La questione riveste carattere di attualità e necessita di elementi di chiarezza, anche in ordine alla sua interpretazione giurisprudenziale, nel senso indicato dalla normativa internazionale in materia di tutela delle acque del mare dagli inquinamenti da navi per cui emerge la necessità di modificare gli articoli 16 e 17 della legge n. 979 del 1982.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Nell'ambito del mare territoriale è fatto divieto a tutte le navi, senza discriminazione di bandiera, di versare in mare, o causarne lo sversamento, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché di altre sostanze nocive all'ambiente marino, senza l'osservanza delle norme di tutela delle acque marine dall'inquinamento, stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore di cui l'Italia è parte contraente.

2. Sono in ogni caso vietati gli sversamenti nei porti, nelle acque marittime interne, nelle aree dove sono individuate riserve marine, nonché in quelle che presentano particolare sensibilità sotto il profilo della tutela ambientale o della tutela della salute pubblica salvo, per queste ultime, le condizioni stabilite dal comma 3.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della Sanità, emana, con proprio decreto, le norme per l'individuazione delle aree marine che presentano particolare sensibilità sotto il profilo della tutela ambientale o della salute pubblica e fissa le modalità per l'attuazione di eventuali sversamenti consentiti nelle aree stesse.

4. Le capitanerie di porto segnalano ai Ministeri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e della sanità le situazioni di pericolo o di danno all'ambiente marino venutesi a verificare per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo ».

2. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite dalle convenzioni internazionali in vigore di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi o altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui al presente titolo.

2. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire 10 milioni ».

ART. 3.

1. L'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.